

Trust. Per il Mef l'istituto non è un problema

Alla Camera
il Governo spiega
perché la situazione
è sotto controllo

Antonio Criscione

«Tanto premesso, si può ritenere che tale impianto normativo, oltre a non favorire fenomeni di elusione, consenta di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto del trust». Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, in risposta a un'interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati (interrogazione 5-07491), ha in pratica rassicurato sull'utilizzo del trust. E anche se il discorso del rappresentante del Governo era incentrato soprattutto sugli aspetti fiscali del meccanismo dell'affidamento fiduciario, la risposta sembra offrire una rassicurazione complessiva sullo strumento trust.

L'interrogante (Luigi Gallo, M5S) aveva, partendo dalla vicenda Deiulemar, contestato il trust, spiegando: «Appare lampante che l'istituto derivato dalla legislazione anglo-americana, sia posto a tutela

del patrimonio personale dell'imprenditore dall'aggressione di terze persone, ma è palese che ciò non possa valere laddove vi siano condotte spregiudicate e truffaldine, quale appunto l'operazione creditizia posta in essere dalla società Deiulemar, giacché il risultato fallimentare e fraudolento è conclamato, rivelando nella sua forma un'architettura societaria mostruosa con registi occulti mossi da criminale maestria».

Dalla risposta del ministero dunque il trust emerge come qualcosa da non condannare a priori, visto che gli strumenti di controllo ci sono. Secondo Stefano Loconte, vicepresidente della commissione tecnica Aipb (l'associazione dei private banker): «Sebbene vi siano dei casi di trust, come quello oggetto dell'interrogazione, che vengono istituiti, inter alia, per truffare i creditori, occorre riflettere anche sul fatto che non è nemmeno opportuno continuare a restare ancorati, nell'immaginario comune, a una concezione distorta del trust, quando, di fatto, la sua diffusione e applicazione ha subito rilevanti evoluzioni in senso positivo soprattutto nel corso dell'ultimo decennio». E dall'Aipb richiamano la sentenza n. 9637/2018 della Corte di cassazione, la quale «ha definitivamente ri-

conosciuto il trust come un istituto di per sé meritevole di tutela e, quindi, come un istituto "tipico" del nostro ordinamento, in quanto la valutazione di tale meritevolezza è stata compiuta, una volta per tutte, proprio dal legislatore nel corso del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 attraverso la legge 16 ottobre 1989, n. 364».

Il trust può essere usato, come spiega Antonella Massari, segretaria generale Aipb: «Come strumen-

to giuridico utile ai fini di una adeguata e oculata pianificazione e protezione patrimoniale, in vista, a titolo esemplificativo, dei passaggi generazionali, della tutela delle persone "deboli" o affette da disabilità grave o per il perseguimento di uno scopo caritatevole o di pubblico interesse». Per Massari «occorre riflettere anche sul fatto che non è nemmeno opportuno continuare a restare ancorati, nell'immaginario comune, a una concezione distorta del trust, quando, di fatto, la sua diffusione e applicazione ha subito rilevanti evoluzioni in senso positivo soprattutto nel corso dell'ultimo decennio».

La questione però secondo i private banker è che: «A oggi, gli unici provvedimenti delle Autorità competenti (quali le circolari dell'agenzia delle Entrate e i documenti di Banca d'Italia) in materia di trust risalgono ad almeno dieci anni fa e risultano "obsoleti", visto che non sono mai stati aggiornati né hanno seguito l'evoluzione e la diffusione dell'istituto del trust all'interno del panorama italiano». Per cui dei chiarimenti dei regolatori, sia bancari sia fiscali, sono attesi dagli operatori per rendere l'istituto più adatto a svolgere le finalità meritevoli di tutela e meno le attività truffaldine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I VANTAGGI

Passaggi generazionali

Uno dei vantaggi principali dell'istituzione del trust - per Aipb - ai fini del passaggio generazionale di impresa, è rappresentato dalla possibilità di trasferire le partecipazioni sociali all'interno del trust affinché il trustee (ovvero il soggetto designato a gestire i beni apportati nel trust) gestisca e amministri la società nell'esclusivo interesse dei beneficiari/eredi dell'imprenditore che ha apportato le quote in trust.

